



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

CONI

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>540</u>	del <u>20 DIC. 2016</u>		
Oggetto: Federazione Arrampicata Sportiva Italiana: approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Organico ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I..			
Esecuzione:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conoscenza:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Consegnata il:	<u>22 DIC. 2016</u>		

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

VISTO lo Statuto della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana;

2 Deliberazione n.

540

Riunione del

20 DIC. 2016

VISTA la nota del 22 novembre 2016 con la quale la Federazione predetta ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Organico approvato dal Consiglio Federale in data 19 aprile 2016 ed emendato dal Presidente Federale con delibera n. 18 del 22 novembre 2016 conformemente alle osservazioni del CONI;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo della normativa prefata risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI ed allo Statuto Federale;

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., del testo del Regolamento Organico della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana approvato dal Consiglio Federale in data 19 aprile 2016 ed emendato dal Presidente Federale con delibera n. 18 del 22 novembre 2016 conformemente alle osservazioni del CONI.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante e dovrà essere sottoposto a ratifica in occasione del primo Consiglio utile dandone immediata comunicazione al CONI.

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Fabbricini

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile
Dott. *Antonello de Tullio*



ITALIA CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Allegato n. 1
Delibrazione n. 540
Riunione del 20 DIC. 2016ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE
STATUTI E REGOLAMENTI

Roma, 16 DIC. 2016

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: **Federazione Arrampicata Sportiva Italiana:** approvazione ai fini sportivi del Regolamento Organico, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. I) dello Statuto del C.O.N.I..

La Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, con nota del 22 novembre 2016, ha trasmesso, per la prescritta approvazione il testo del Regolamento Organico approvato dal Consiglio Federale in data 19 aprile 2016 ed emendato dal Presidente Federale con delibera n. 18 del 22 novembre 2016 conformemente alle osservazioni del CONI.

Il testo del Regolamento in oggetto è conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI ed allo Statuto Federale.

Il provvedimento adottato dal Presidente Federale dovrà essere sottoposto a ratifica del Consiglio Direttivo Federale nella prima riunione utile.

Dell'avvenuta ratifica dovrà essere data immediata comunicazione al CONI.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto Responsabile di Statuti e Regolamenti dall'Amministratore Delegato di CONI Servizi S.p.A..

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Fabbricini

F



ITALIA CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini



Allegato n. ².....
Deliberazione n. ⁵⁴⁰.....
Riunione del ^{20 DIC. 2016}.....

Attività per la Segreteria Generale
Statuti e Regolamenti CONI
statuti.regolamenti@coni.it

Organi Collegiali
organicollegiali@coni.it

e p.c. Organismi Sportivi
organismisportivi@coni.it

Prot. n. SG/23/2016
del 22 novembre 2016

OGGETTO – NUOVO REGOLAMENTO ORGANICO

Si trasmette in allegato il nuovo Regolamento Organico della scrivente Federazione che recepisce le indicazioni come da lettera del Segretario Generale CONI, n. 000509 del 20 ottobre 2016 e approvato con DPF n. 18/2016 del 22 novembre 2016.

IL SEGRETARIO GENERALE

Antonio Ungaro
Antonio Ungaro



ITALIA CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

REGOLAMENTO ORGANICO

TITOLO I - I SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE


CAPO I - GLI AFFILIATI (Artt. 9 – 11 Statuto federale)

Art. 1 - Modalità di affiliazione

1. Per ottenere la prima affiliazione gli interessati devono presentare apposita domanda.
2. La domanda di prima affiliazione deve essere sottoscritta dal Presidente della Società, Associazione o Ente sportivo militare richiedente, che attesta sotto la propria personale responsabilità la corrispondenza al vero di ogni dichiarazione resa e la conformità all'originale di ogni documento.
3. La domanda di affiliazione deve essere redatta sull'apposito modulo scaricabile dal sito federale, integralmente compilato e corredato dalle ricevute di versamento della quota di affiliazione.
4. La domanda di affiliazione deve contenere:
 - a) l'indicazione e la denominazione completa dell'affiliando;
 - b) la copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione del Consiglio direttivo, nonché la specificazione degli incarichi ricoperti;
 - c) lo Statuto dell'affiliando;
 - d) il nome del medico sociale;
 - e) il nome dei tecnici sociali se esistenti;
 - f) l'elenco nominativo di tutti i soci in numero non inferiore a dieci, di cui almeno 3 atleti, salvo per l'affiliazione degli Enti sportivi militari per i quali non vige il suddetto limite numerico.
 - g) Individuazione del Consiglio direttivo con incarichi specifici, eletto dall'assemblea;
 - h) Indirizzo di posta elettronica certificata.
5. La domanda di affiliazione deve essere scaricata dal sito istituzionale, sottoscritta e presentata al Consiglio regionale o al Delegato regionale competente oppure al Consiglio provinciale o al Delegato provinciale, onde consentire l'immediata trasmissione alla Segreteria federale. In assenza dei summenzionati organi nella Regione, dovrà essere presentata direttamente alla Segreteria federale. La Segreteria federale rilascerà ricevuta della domanda di affiliazione via pec..
6. La domanda di affiliazione può essere inoltrata in qualsiasi momento dell'anno.
7. La Segreteria federale, espletati i controlli formali, sottopone la domanda al Consiglio Federale che delibera in merito.
8. Sia in caso di accoglimento, sia di rigetto, la Segreteria federale provvederà a darne immediata informazione sia all'interessato, sia all'Organo periferico competente.
9. In caso di accoglimento, l'affiliazione decorrerà dalla data di ricezione della domanda da parte della Segreteria.
10. In seguito all'accettazione della domanda tutti coloro i quali figurano iscritti nei moduli di affiliazione, dovranno essere tesserati alla FASI previo pagamento della relativa quota, identificata sul sito istituzionale.

Art. 2 - Riaffiliazione

1. Successivamente alla prima affiliazione, gli affiliati sono tenuti a presentare domanda di riaffiliazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo. La riaffiliazione potrà essere effettuata oltre il 31 gennaio e fino al 31 marzo, ma in tal caso l'affiliato non potrà godere di alcuno dei diritti derivanti dall'affiliazione. Qualora nel suddetto periodo sia convocata un'assemblea federale ovvero degli organi periferici, il diritto di partecipazione alla stessa è subordinato all'avvenuta, effettiva riaffiliazione.



2. La mancata presentazione della domanda di riaffiliazione entro il 31 marzo comporta la decadenza del rapporto associativo con la FASI ed ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivale a nuova affiliazione, subordinata all'osservanza delle procedure previste all'articolo precedente.
3. La procedura per la riaffiliazione - salvo quanto disposto nel presente articolo - è identica a quella per la prima affiliazione. Lo Statuto sociale dovrà essere allegato, solo nel caso in cui siano intervenute modifiche deliberate successivamente alla prima affiliazione. In tal caso dovranno essere allegati anche i verbali delle Assemblee che le hanno votate.
4. La Segreteria federale, espletati i controlli formali, accoglie la domanda di riaffiliazione salva contraria delibera nel corso del primo Consiglio federale o Consiglio di Presidenza per conto del Consiglio federale.
5. La FASI dovrà attestare la regolarità delle quote relative al tesseramento.
6. Se non è stata accolta la domanda di riaffiliazione, i tesserati del riaffiliando sono scolti dal vincolo sociale.

Art. 3 - Rappresentanza sociale dell'affiliato


1. La rappresentanza sociale dell'affiliato nei confronti della FASI spetta al Presidente o a quanti è riconosciuto tale potere dalle norme dei singoli Statuti - ritualmente depositati presso la FASI - sempre che i medesimi risultino regolarmente tesserati come dirigenti, per l'anno in corso.
2. I rappresentanti sociali, così come definiti nel precedente comma, rispondono personalmente della veridicità e della conformità allo Statuto di tutte le attestazioni e dati sottoscritti nei moduli di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.
3. Non possono far parte dell'organo amministrativo di un Affiliato coloro che svolgano analoga funzione presso altra associazione, società o Ente sportivo militare affiliato alla FASI.

Art. 4 - Sede sociale dell'affiliato

1. La sede sociale, indicata nella domanda di affiliazione o riaffiliazione, è la sola valida nelle relazioni con la FASI.
2. Gli atti ufficiali della FASI, per i quali non siano previste particolari forme di notificazione, si intendono conosciuti dagli affiliati al momento della ricezione nella sede indicata nella domanda di cui al precedente comma. Le variazioni statutarie, riguardanti la sede sociale, devono essere debitamente segnalate alla FASI, per i provvedimenti di competenza.
3. Gli affiliati possono richiedere che gli atti ufficiali, di cui ai precedenti commi, siano trasmessi presso altro recapito diverso da quello della sede sociale. Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'affiliato.
4. La Segreteria federale, constatata la regolarità della richiesta, ne darà comunicazione scritta all'interessato. Solo dopo la comunicazione tale richiesta s'intenderà operante a tutti gli effetti. La stessa procedura dovrà essere seguita nel caso in cui, durante l'anno, dovessero verificarsi successive variazioni del recapito ufficiale precedentemente indicato.
5. Gli avvisi di convocazione delle assemblee federali e degli organi periferici sono inoltrati agli affiliati a mezzo telefax o posta elettronica certificata

Art. 5 - Elenchi degli affiliati

1. La Segreteria federale dovrà inviare agli Organi periferici, entro 30 giorni dal termine ultimo di riaffiliazione, l'elenco definitivo dei riaffiliati per il nuovo anno. In alternativa, e nei medesimi termini, la Segreteria federale mette a disposizione degli Organi periferici il



suddetto elenco mediante inserimento dei dati nel sito web della FASI.

2. Agli effetti dell'elenco annuale degli affiliati fa stato la situazione esistente il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6 - Diritti degli affiliati

1. Gli Affiliati hanno diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di partecipare all'attività sportiva organizzata dalla Federazione;
 - c) di organizzare manifestazioni secondo le norme emanate dagli organi federali competenti.

Art. 7 - Doveri ed obblighi degli affiliati

1. Con l'atto di affiliazione gli affiliati sono tenuti e si impegnano - per sé, per i propri dirigenti, soci, atleti, tecnici e tesserati di qualsiasi genere - all'osservanza dello Statuto Federale, del presente Regolamento, degli altri Regolamenti federali e di tutte le norme, disposizioni o deliberazioni emanate dai competenti Organi federali.
2. Sono, altresì, obbligati a:
 - a) assicurare ai propri atleti la necessaria assistenza tecnica e morale, facendoli partecipare, nei limiti del possibile, alle gare federali;
 - b) conservare la certificazione sanitaria degli atleti attestando, su richiesta della Federazione e sotto la responsabilità del legale rappresentante, il possesso e la validità della stessa;
 - c) accettare disciplinatamente le decisioni, disposizioni o deliberazioni dei competenti Organi Federali, astenendosi da qualsiasi pubblica forma di protesta;
 - d) astenersi dal richiedere l'intervento di qualsiasi organo di giustizia, estraneo alla Federazione, avverso decisioni della medesima;
 - e) sorvegliare che la tenuta sportiva dei propri atleti sia decorosa e decente;
 - f) comunicare ai propri membri, colpiti da provvedimenti disciplinari, le sanzioni adottate a loro carico e farle osservare;
 - g) prima, durante e dopo le manifestazioni organizzate, accogliere e tutelare i Dirigenti federali, le Società, i Giudici, i Tecnici e gli atleti ospitati;
 - h) provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico nelle proprie manifestazioni;
 - i) prodigarsi affinché i propri tesserati o sostenitori mantengano un contegno corretto e disciplinato;
 - j) comunicare, non oltre quindici giorni dalla modifica, ogni variazione dello Statuto sociale, della composizione degli organi direttivi sociali, o dell'indirizzo/recapito di posta ordinaria o elettronica;
 - k) inviare alla FASI, tramite i Comitati regionali e provinciali, le copie dei verbali dell'Assemblea dei soci contenenti la delibera di scioglimento della associazione o società sportiva;
 - l) comunicare alla FASI le eventuali fusioni, i mutamenti di denominazione sociale, o gli atti che comportino modificazioni sostanziali nella società. Tutte le comunicazioni dovranno essere controfirmate dal legale rappresentante;
 - m) regolare ogni pendenza finanziaria nei confronti della FASI, quando cessano di farne parte, per qualsiasi causa ivi compresa fusione e incorporazione. In caso di inadempienza, i componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo saranno solidamente responsabili nonché passibili di provvedimenti di natura disciplinare;



Alessandro Cherubini

- n) attenersi alle norme previste dai rispettivi regolamenti, ivi comprese le norme sulla tutela sanitaria, le Norme sportive antidoping e le disposizioni della FASI in materia assicurativa;
 - o) essere sempre in regola con le tasse federali per quanto alle tessere dei dirigenti, atleti e soci.
 - p) mettere a disposizione della FASI gli atleti selezionati a far parte delle rappresentative nazionali italiane;
3. In particolare gli affiliati ed i tesserati sono obbligati a non avvalersi della stampa e dei mezzi di pubblica diffusione, ivi compresi i mezzi telematici, per muovere critiche o censure contro gli Organi Federali, o le persone che li rappresentano.
 4. I ricorsi ed i reclami possono essere presentati esclusivamente nei casi, forme e modi, previsti dai Regolamenti federali.

Art.8 - Modifica della denominazione sociale, incorporazione, fusione, cessazione

1. Non può essere assunta denominazione sociale identica o tale da confondersi con quella di altro affiliato alla FASI.
2. Gli affiliati che hanno intenzione di cambiare denominazione, incorporarsi o fondersi, devono sottoporre la deliberazione assunta dagli Organi sociali all'approvazione del Consiglio federale. La comunicazione dovrà essere trasmessa alla FASI, tramite i competenti organi territoriali o, in mancanza, alla Segreteria federale; dovranno altresì darne apposita comunicazione al CONI.
3. Il diniego di approvazione dovrà essere compiutamente motivato.
4. L'approvazione non può essere concessa se il soggetto richiedente non risulta in regola con il pagamento delle quote federali, o è moroso nei confronti della FASI.
5. In caso di fusione dovrà essere trasmessa alla Federazione copia dei verbali delle assemblee che hanno deliberato la fusione stessa, nonché copia dell'atto costitutivo e dello statuto del nuovo soggetto. A tale nuovo soggetto sarà riconosciuta la migliore tra le posizioni sportive ricoperte dagli affiliati all'atto della fusione.
6. In caso di incorporazione, non muterà la posizione giuridica e sportiva dell'affiliato incorporante.
7. Non può ritenersi validamente assunto l'atto di fusione o di incorporazione se i soggetti interessati non sono singolarmente affiliati o riaffiliati alla FASI per l'anno in corso o se gli stessi non appartengono alla stessa provincia.
8. Gli affiliati cessano di far parte della FASI nei casi previsti dall'art 11, dello Statuto Federale. Dal momento della cessazione i tesserati saranno liberi dal vincolo sociale.

CAPO II – I TESSERATI **(Artt. 6 – 8 Statuto federale)**


Art. 9 - Gli atleti

1. Il tesseramento degli atleti avviene su richiesta dei singoli affiliati secondo le categorie di cui al successivo articolo.
2. Con il tesseramento l'atleta dichiara di conoscere ed aderire alle norme sportive antidoping della NADO Italia vigenti
3. L'atleta, di qualsiasi categoria, dovrà essere in regola con le norme vigenti in materia di tutela sanitaria.

Art. 10 – Tesseramento

1. Gli atleti/e tesserati/e alla FASI sono divisi nelle seguenti tipologie:
 - a) AGONISTI (maschi e femmine) - Sono considerati "AGONISTI" I tesserati inseriti nella Classifica nazionale Permanente (CNP) prevista dai regolamenti tecnici o che

- partecipano a gare che prevedano una classifica finale individuale stilata in base ai regolamenti gara vigenti;
- b) PRATICANTI (maschi e femmine) - Sono considerati "PRATICANTI", tutti i tesserati che svolgono l'attività di arrampicata senza partecipare a gare che prevedano una classifica finale individuale;
- c) NON PRATICANTI – Tutti i tesserati che non svolgono alcuna attività di arrampicata.
2. La suddivisione per età dei tesserati agonisti viene stabilita in base ai regolamenti federali ed internazionali. L'età minima per la partecipazione a competizioni agonistiche di arrampicata sportiva è di 8 anni, compiuti nell'anno solare di riferimento, per le categorie nazionali, e 16 anni, per le categorie internazionali. Per il calendario giovanile (che segue la stagione scolastica) al fine dell'individuazione della categoria, si ragiona sull'anno in cui finisce la stagione.
3. Gli agonisti si dividono nelle seguenti categorie:
- a) Under 10 (categoria Nazionale): dagli 8 ai 9 anni compiuti nell'anno solare di riferimento
- b) Under 12 (categoria Nazionale): dai 10 agli 11 anni
- c) Under 14 (categoria Nazionale): dai 12 ai 13 anni
- d) Under 16 (categoria Internazionale): dai 14 ai 15 anni
- e) Under 18 (categoria Internazionale): dai 16 ai 17 anni
- f) Under 20 (categoria Internazionale): dai 18 ai 19 anni
- g) - OPEN (categoria Nazionale): dai 14 anni in su, inseriti nella CNP; OPEN INTERNAZIONALE: dai 16 anni in su, inseriti nella CNP;
- h) Master 1: dai 20 ai 40 anni (non inseriti nella CNP)
- i) Master 2: dai 40 ai 50 anni (non inseriti nella CNP)
- j) Master 3: dai 50 ai 60 anni (non inseriti nella CNP)
- k) Master 4: dai 60 anni e oltre
4. Gli atleti, di qualsiasi categoria, devono essere provvisti della tessera federale, valida per l'anno in corso e in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica agonistica o non agonistica, previsto dalla normativa sanitaria in vigore.
5. Il tesseramento fornisce l'assicurazione infortuni tramite le forme di copertura decise dal Consiglio Federale.
6. I tecnici federali ed i giudici di gara vengono tesserati direttamente alla FASI, all'atto dell'inquadramento nei rispettivi ruoli federali.
7. Per gli atleti, i dirigenti, i tecnici sociali, il medico sociale e gli altri associati degli affiliati, la richiesta di tesseramento è inoltrata, per il tramite dell'affiliato di appartenenza, al Consiglio regionale o al Delegato regionale competente oppure al Consiglio provinciale o al Delegato provinciale, onde consentire l'immediato caricamento della domanda sul sistema federale. In assenza dei summenzionati organi nella Regione, dovrà essere presentata direttamente alla Segreteria federale.
8. La richiesta, compilata in ogni sua parte è esaminata dalla Segreteria: in caso di accoglimento la Federazione rilascia la tessera che verrà trasmessa all'affiliato a cui appartiene l'atleta.
9. In caso di domanda irregolare o incompleta, la Segreteria provvederà a darne comunicazione all'affiliato interessato, che potrà procedere alle dovute integrazioni.
10. E' vietato il doppio tesseramento, fatto salvo il Medico Sociale, il quale può essere tesserato per più società.
11. Per svolgere attività federale, gli atleti devono essere in regola con il tesseramento per l'anno sportivo in corso.
12. In caso di trasferimento dell'atleta, l'affiliato di appartenenza potrà avvalersi dei voti plurimi computati sulla base dei risultati ottenuti dall'atleta sino alla data di trasferimento; successivamente a tale data potrà disporre degli eventuali voti plurimi il nuovo affiliato.
13. In caso di cambiamento di denominazione dell'affiliato, i tesserati rimarranno iscritti a questo.



14. In caso di fusione tra due o più affiliati, i tesserati saranno iscritti all'affiliato originato dalla fusione. Il computo di eventuali voti plurimi farà riferimento alla posizione del migliore degli affiliati assorbiti nella fusione.
15. In caso di incorporazione, i tesserati dell'affiliato incorporato verranno iscritti all'affiliato incorporante, senza alcun diritto di computo di eventuali voti plurimi relativi agli atleti provenienti dall'affiliato/i incorporato/i.
16. Gli atleti tesserati per la nuova società sorta dalla fusione o per la società incorporante restano tesserati soltanto per la parte residua del vincolo, alla scadenza del quale sono liberi di tesserarsi per altro affiliato.
17. In tutte le ipotesi sopra esposte, ad eccezione di tesserati già appartenenti all'affiliato incorporante, dovranno essere restituite alla Segreteria federale le tessere, che verranno rinnovate, senza addebito della quota per l'anno in corso, qualora la stessa fosse già stata versata.

Art. 11 - Rinnovo del tesseramento

1. Gli Organi federali competenti, accertata la rispondenza della documentazione ai requisiti certificheranno, mediante contromarca adesiva, il rinnovo sulle tessere.
2. Il rinnovo dei tesseramenti dovrà avvenire entro il 31 gennaio di ciascun anno; in caso di ritardo il tesserato non potrà comunque partecipare alle attività federali fino ad avvenuto rinnovo. Qualora il rinnovo non sia effettuato entro il 31 marzo il tesserato cesserà di far parte della FASI per mancato rinnovo del tesseramento ai sensi dell'art. 8 dello Statuto federale.
3. Qualora venisse smarrita o distrutta la tessera dell'atleta, l'affiliato è autorizzato a richiederne un duplicato, previo versamento della prevista tassa.

Art. 12 - Trasferimenti ad altro affiliato - vincolo sociale

1. Con il tesseramento, l'atleta assume un vincolo con l'affiliato di validità annuale. Nel caso che non voglia rinnovare il tesseramento per l'anno successivo, dovrà comunicarlo all'affiliato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 31 ottobre.
2. L'istanza di trasferimento deve essere inoltrata, dall'interessato, alla segreteria della FASI, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed, in copia, con lettera semplice, agli Organi periferici.
3. L'istanza di trasferimento dovrà contenere i seguenti documenti:
 - a) generalità e numero di tessera del richiedente;
 - b) affiliato di appartenenza;
 - c) affiliato al quale intende trasferirsi;
 - d) autorizzazione dell'affiliato di appartenenza, solo nel caso in cui sia vigente il vincolo sociale;
 - e) accettazione dell'affiliato a cui si trasferisce il tesserato.
4. Lo scioglimento del vincolo sociale, nel corso dell'anno, per il trasferimento ad altro affiliato, è permesso anche per uno solo dei seguenti motivi:
 - a) scioglimento dell'affiliato;
 - b) mancata riaffiliazione, nei termini previsti;
 - c) l'affiliato stesso non ha tesserato l'atleta entro i termini stabiliti dal presente Regolamento;
 - d) termine dell'arruolamento nei corpi militari con conseguente cessazione del vincolo a favore di questi.
 - e) cambio di residenza del tesserato, ovvero motivi di famiglia, studio, lavoro adeguatamente documentati in sede di istanza di trasferimento.

Art. 13 - Trasferimenti ai gruppi sportivi militari




1. L'Atleta in arruolamento volontario - presentando al Consiglio federale e all'affiliato di provenienza un documento attestante il suo effettivo inquadramento- può chiedere, in qualsiasi momento, il trasferimento ad un Gruppo Sportivo Militare. Il suo precedente vincolo verrà considerato sospeso.
2. All'atto della cessazione del Servizio Militare, presentando la richiesta di trasferimento al Consiglio federale, corredata da copia del congedo, l'atleta rientra all'affiliato per il quale era precedentemente tesserato.
3. L'affiliato di appartenenza potrà avvalersi, fino alla data di trasferimento, dei voti plurimi computati sulla base dei risultati ottenuti dall'atleta sino alla data di trasferimento di questi presso il Gruppo Sportivo Militare.
4. Il Gruppo Sportivo Militare, se regolarmente affiliato e rappresentato in Assemblea nazionale, potrà avvalersi dei voti spettanti all'atleta per il periodo di propria competenza.

Art. 14 - Tesseramento degli stranieri

1. La FASI promuove ed agevola l'attività sportiva dei cittadini comunitari ed extracomunitari, legalmente residenti in Italia,.
2. E' considerato atleta straniero colui che, secondo le norme dell'Ordinamento dello Stato Italiano, abbia al momento della richiesta di tesseramento, la cittadinanza estera e sia già stato tesserato da altra Federazione straniera.
3. Non è richiesto il nulla osta nel caso che l'atleta straniero provenga da Stato ove non esista Federazione, ovvero sia dichiarato esule, profugo, rifugiato politico o apolide, o non sia tesserato con alcuna federazione straniera ed abbia iniziato, per la prima volta, l'attività in Italia.
4. L'atleta che acquista la Nazionalità Italiana, dopo essere stato tesserato come straniero, conserverà fino al 31 dicembre, la qualifica di straniero.
5. E' considerato atleta italiano, anche se proveniente da federazione straniera, colui che, al momento della richiesta di tesseramento, abbia solo la cittadinanza italiana.
6. L'atleta proveniente da Federazione straniera che, al momento della richiesta di tesseramento abbia, oltre a quella italiana, anche altra cittadinanza, sarà considerato atleta Italiano, solo dopo aver presentato la seguente documentazione:
 - a) certificato di cittadinanza in originale o fotocopia del passaporto;
 - b) dichiarazione di impegno a gareggiare solo per affiliati Italiani;
 - c) dichiarazione di impegno a gareggiare solo per la Nazionale Italiana;
 - d) dichiarazione del Presidente della società, ove il tesserando ha effettuato il primo tesseramento, che affermi che i dati e i documenti inviati sono autentici e veritieri;
 - e) pagamento della quota di tesseramento stabilita per l'anno in corso.
7. Le richieste di tesseramento nei casi previsti dal presente articolo sono presentate secondo le ordinarie modalità, ma devono essere accompagnate dai seguenti documenti:
 - a) nulla osta della Federazione di provenienza in originale (provvisoriamente anche in forma telefax);
 - b) fotocopia del passaporto.
8. Il tesseramento degli atleti stranieri potrà avvenire secondo i limiti e con le modalità stabilite annualmente dal CONI, che delibera su richiesta della FASI.

Art. 15 - Tesseramento come "atleti italiani" di cittadini stranieri

1. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano dal compimento dell'ottavo anno di età possono essere tesserati come "atleti italiani" presso società sportive appartenenti alle federazioni



- nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.
2. Il tesseramento di cui al comma 1 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i Presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.91, hanno presentato tale richiesta.
 3. Gli atleti di cui al co. 1 e quelli di cui al co.2 sino al completamento delle anzidette procedure sono ammessi, ferma la ricorrenza degli ulteriori requisiti di cui al presente Regolamento, alla partecipazione dei campionati italiani, restando esclusi dalla convocazione per le squadre nazionali di cui al successivo art. 18.

Art. 16 - Atleti di interesse nazionale

1. Con la convocazione e partecipazione a convegni, raduni, allenamenti collegiali, o gare di carattere internazionale, l'atleta diviene di interesse nazionale. Per tali motivi è tenuto ad aderire alle chiamate degli Organi federali.
2. La mancata adesione ad una convocazione federale, senza valide motivazioni, costituisce infrazione disciplinare ed in quanto tale sanzionabile dall'Organo di giustizia competente.
3. Gli affiliati devono sempre mettere i propri tesserati a disposizione delle selezioni nazionali.
4. Esclusivamente i componenti degli Organi federali competenti, possono stabilire i criteri di selezione.

Art. 17 - Atleti azzurri

1. La qualifica onorifica di "azzurro" è riconosciuta, esclusivamente, agli atleti che, su designazione dei competenti Organi federali, abbiano partecipato ai Campionati Mondiali ed Europei, alla Coppa del Mondo od a manifestazioni internazionali ad invito.
2. Gli atleti azzurri, nelle manifestazioni in Italia o all'estero, dovranno utilizzare esclusivamente le divise della Squadra Nazionale della FASI; eventuali sponsorizzazioni individuali nel corso di tali manifestazioni dovranno essere previamente autorizzate dal Consiglio Federale.

Art. 18 - Squadre nazionali

1. Sono considerate Squadre Nazionali quelle formate dai competenti Organi federali e composte di atleti, aventi cittadinanza italiana, scelti nell'intero territorio nazionale.
2. Nella selezione degli atleti per la formazione delle Squadre Nazionali si tiene conto non solo dei valori atletici, ma anche di quelli morali e disciplinari.
3. Una Squadra Nazionale è di regola così composta:
 - a) dal Presidente della Federazione o di un suo Delegato con funzioni di capo delegazione;
 - b) dal Direttore Sportivo nazionale;
 - c) dagli atleti convocati;
 - d) da uno o più allenatori, preparatori atletici;
 - e) da uno o più ufficiali di gara (giudici di gara in attività incaricati dal segretario del gruppo giudici di gara);
 - f) dal medico addetto alle squadre nazionali, dai fisioterapisti ed altro personale paramedico.
4. Il Capo Delegazione rappresenta la federazione e deve operare nell'esclusivo interesse della stessa, è l'unica persona autorizzata a tenere i necessari rapporti con

- le Autorità straniere, sportive e non.
5. Tutti i componenti della Delegazione Nazionale sono rigorosamente tenuti ad eseguire le sue disposizioni. Se persona delegata dal Presidente, al rientro in sede deve inviare al Presidente della Federazione una relazione sul comportamento della Delegazione Nazionale.
 6. Il Direttore Sportivo Nazionale, nominato dal Consiglio Federale, è responsabile della selezione degli atleti, degli allenamenti collegiali, della conduzione tecnica della Squadra Nazionale e del comportamento degli atleti in gara.
 7. Il compito del portabandiera, scelto dal Capo Delegazione, è quello di portare il vessillo italiano nelle sfilate e nelle cerimonie ufficiali.
 8. Nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dal C.O.N.I. e nei limiti dallo stesso stabiliti, sulla tenuta degli atleti della rappresentativa nazionale è consentito esclusivamente il marchio degli sponsor ufficiali della FASI, salva autorizzazione in deroga del Consiglio federale.

Art. 19 - Riconoscimenti al merito sportivo

1. Il Consiglio federale, su proposta del Presidente della federazione può assegnare, per ogni quadriennio olimpico, riconoscimenti al merito sportivo, agli Affiliati, agli atleti, ai tecnici e alle persone che, con disinteressato impegno, abbiano considerevolmente contribuito alla diffusione dell'arrampicata sportiva.

CAPO III – DIRIGENTI, GIUDICI E TECNICI

Art. 20 - Dirigenti federali e sociali


1. Sono considerati "*dirigenti federali*" tutti coloro che ricoprono cariche elettive, o che sono stati nominati ad incarichi dirigenziali, inerenti l'attività della Federazione, incluso il Segretario generale.
2. Tutti i dirigenti debbono essere muniti della tessera, rilasciata dai competenti Organi federali.
3. Sono considerati "*dirigenti sociali*" il Presidente ed i componenti dell'organo amministrativo degli affiliati, regolarmente inseriti nei moduli di affiliazione.
4. Il riconoscimento è subordinato all'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione dell'affiliato di appartenenza, da parte della FASI.

Art. 21 - Giudici di gara

1. Fanno parte della Federazione i Giudici di Gara che abbiano acquisito il titolo secondo le norme previste dal Comitato nazionale giudici di gara e sancite dal *Regolamento Gruppo Giudici di Gara* deliberato dal Consiglio Federale.
2. La qualifica di Giudice di Gara decorre dalla data del conseguimento della qualifica e fino alla cancellazione dai ruoli del Gruppo giudici di Gara per qualsiasi motivo.
3. Il Consiglio federale può disporre la cancellazione del tesserato dal Gruppo Giudici Gara nei casi tassativamente previsti dal *Regolamento Gruppo Giudici di Gara*.

Art. 22 - Tecnici

1. Assumono la qualifica di Tecnico I tesserati che abbiano seguito percorsi formativi svolti anche in collaborazione con la Scuola dello Sport e secondo il Piano Nazionale di formazione dei quadri operanti nello Sport, così come disposto dallo specifico "Regolamento federale dei Tecnici".
2. La qualifica di Tecnico decorre dal momento dell'inserimento nel ruolo federale "*Tecnici*", fino alla cancellazione dal ruolo stesso, per qualsiasi motivo. Il Consiglio



federale può disporre la cancellazione del tesserato dal ruolo "Tecnici" per i motivi indicati nel "Regolamento federale dei Tecnici".

3. I Tecnici sono suddivisi e qualificati nelle rispettive competenze così come di seguito specificato :
 - a) Tracciatore; qualifica federale prevista nei gradi di 1°, 2° e 3° livello, come definito nel preposto regolamento.
 - b) Allenatore ; trainer con qualifica rivolta all'attività agonistica FASI.
 - c) Istruttore ; conduttore e responsabile di corsi societari di arrampicata.
 - d) Istruttore giovanile ; responsabile centri CAS e operatore settore giovanile e scolastico.
 - e) Tecnico di sala; responsabile e addetto alla sicurezza di una sala di arrampicata.
4. Ulteriori figure di tecnici potranno essere istituite previa modifica del citato "Regolamento federale dei Tecnici".
5. I "Tecnici" sono così classificati:
 - a) Tecnici federali; svolgono la loro attività per le squadre nazionali e, comunque, nell'ambito delle attività direttamente gestite dalla Federazione; sono tesserati direttamente alla FASI all'atto dell'inquadramento nei rispettivi ruoli federali;
 - b) *Tecnici societari: svolgono la loro attività nell'ambito dell'affiliato di appartenenza al quale sono tesserati.*

CAPO IV - NORME GENERALI

Art. 23 - Doveri e diritti

1. Fermo quanto stabilito nello Statuto, il tesserato non può avvalersi della Stampa o di altri mezzi di pubblica diffusione ivi compresi mezzi telematici, per sollevare critiche o censure agli Organi federali, alle persone che li rappresentano ed ai tesserati medesimi.

Art. 24- Eleggibilità e candidature


1. I requisiti di eleggibilità, la presentazione delle candidature, le incompatibilità e la durata del mandato, sono regolati dagli artt. 48,49, 50, e 52 , dello Statuto Federale.
2. Le candidature sono esaminate dalla Segreteria federale anche per quanto riguarda le cariche periferiche: quelle accolte sono immediatamente pubblicate sul sito web della federazione, mentre per quelle respinte sarà cura della federazione informare gli interessati a mezzo raccomandata A/R o a mezzo fax inviati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea. Entro i tre giorni successivi il ricevimento i soggetti esclusi potranno proporre ricorso al Tribunale Federale che deciderà, entro il giorno precedente quello di celebrazione dell'assemblea, secondo le norme previste dal Regolamento di Giustizia.
3. Le cariche federali attribuite per nomina, ivi inclusi i Delegati regionali e provinciali, hanno la durata del quadriennio olimpico e decadono con la cessazione del mandato del Consiglio Federale.

TITOLO II - GLI ORGANI FEDERALI

CAPO I - ORGANI CENTRALI (art. 13 – 31 Statuto federale)

Art. 25 - Assemblea nazionale

1. Il Presidente federale convoca l'Assemblea con le modalità previste dall'art.16 dello Statuto federale; gli avvisi di convocazione sono spediti soltanto a coloro che, alla data della convocazione stessa, risultino affiliati, riaffiliati o tesserati. Coloro che provvedono all'affiliazione, alla riaffiliazione o al tesseramento nel periodo compreso tra la data di convocazione e quella di celebrazione dell'assemblea hanno comunque diritto a partecipare alla stessa e, ricorrendone i requisiti, hanno diritto al voto.
2. La convocazione deve contenere quanto preisto alla'rt. 16 comma 1 dello Statuto federale a pena di nullità,
3. Durante i lavori dell'Assemblea, in sala possono essere presenti, oltre agli aventi diritto previsti dall'art.18 dello Statuto federale, ~~esclusivamente~~ i candidati alle cariche elettive, i rappresentanti designati dal C.O.N.I., i giornalisti accreditati che ne abbiano fatto richiesta attraverso i propri giornali, nonché il personale incaricato dei servizi.
4. E' preclusa la partecipazione all'Assemblea a chiunque risulti colpito da sanzioni di squalifica o inibizioni comminati dagli organi di giustizia e, al momento, in corso di esecuzione.
5. La Commissione di Verifica dei Poteri, è un Organo permanente dell'Assemblea:
 - a) controlla l'identità dei rappresentanti degli affiliati presenti personalmente o per delega;
 - b) accerta la validità delle deleghe, trattenendone copia e vistando quella da restituire al delegato.
6. La Commissione di Verifica dei Poteri è costituita da almeno tre persone e delibera a maggioranza assoluta dei componenti, si insedia almeno due ore prima dell'ora stabilita per l'inizio dell'Assemblea e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori assembleari.
7. Nel caso in cui sorgano contestazioni da parte della Commissione di Verifica dei Poteri, solo ed esclusivamente sulla validità della delega, la stessa redige verbale, sottoscritto dall'intestatario della delega. Il delegato potrà proporre ricorso all'Assemblea, in calce al verbale relativo tale decisione.
8. Al termine della verifica, la Commissione redigerà verbale conclusivo, nel quale dovranno risultare:
 - a)il numero degli aventi diritto al voto;
 - b)il numero degli aventi diritto a voto rappresentati in Assemblea;
 - c)il numero dei voti presenti;
 - d)il numero degli eventuali ricorsi, presentati.
9. La Commissione di Verifica dei Poteri, su invito del Presidente della Federazione:
 - a)dichiara il numero dei presenti con diritto di voto;
 - b)indica il numero di voti spettanti a ciascun avente diritto al voto;
 - c)invita i presenti, aventi diritto al voto, a decidere sugli eventuali ricorsi presentati, ai sensi del presente articolo.Tale votazione avviene per appello nominale esclusi i ricorrenti;
 - d)dichiara la valida costituzione dell'Assemblea.
10. Una volta espletate dalla Commissione di Verifica dei Poteri le incombenze di cui al precedente comma, il Presidente della FASI o chi ne fa le veci:
 - a) comunica la composizione dell'Assemblea;
 - b) propone il nominativo del Presidente dell'Assemblea;
 - c) invita i delegati ad eleggere, *per acclamazione*, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Nazionale composto dal Presidente, dal Vice Presidente, avente il compito di sostituire il Presidente dell'Assemblea in caso di assenza, e da un Segretario - funzione assunta d'ufficio dal Segretario generale della FASI, o da un funzionario appositamente delegato in caso di assenza o impedimento del Segretario;
 - d) invita l'Assemblea a procedere alla nomina, per acclamazione, della Commissione di scrutinio, formata da due membri.



11. La Commissione di scrutinio, di cui all'art.16 dello Statuto Federale, effettuerà il computo dei voti sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea che, in caso di disaccordo circa la validità di una scheda, esprimerà giudizio insindacabile.
12. La Commissione di scrutinio collabora con l'Ufficio di Presidenza ed ha il compito di:
 - a) eseguire le operazioni di scrutinio dei voti;
 - b) curare la registrazione delle risultanze relative.
13. Si considerano voti validi quelli presenti al momento della costituzione dell'Assemblea, oltre a quelli regolarizzati dalla Commissione Verifica dei Poteri dopo la votazione per gli eventuali ricorsi sulle deleghe come sopra previsto.
14. Nel calcolo della maggioranza dei voti presenti ed in generale dei quorum deliberativi, si tiene conto dei soli voti espressi: non si tiene quindi conto delle astensioni e, se la votazione avviene per scrutinio segreto, non si tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle.
15. Le schede di votazione saranno conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.
16. Coloro i quali intendono intervenire nell'Assemblea Nazionale, esclusivamente per gli argomenti all'ordine del giorno, devono presentare richiesta al Presidente dell'Assemblea stessa, prima dell'inizio della discussione dell'argomento.
17. Coloro i quali desiderano discutere un particolare argomento, devono depositare, almeno 20 giorni prima dell'assemblea Nazionale, presso la segreteria Generale della FASI, un estratto di tale argomento per consentire al Consiglio federale di fornire la documentazione ed i chiarimenti necessari. In caso di ammissione l'argomento sarà inserito nelle "varie".
18. Ogni partecipante all'Assemblea può chiedere la parola una sola volta per ogni argomento all'ordine del giorno.
19. Il Presidente dell'Assemblea potrà fissare, prima degli interventi, la durata massima degli stessi. In caso di necessità potrà consentire precisazioni ed ulteriori interventi.
20. Il Presidente federale ed i componenti il Consiglio federale possono chiedere la parola più di una volta quando lo ritengono opportuno.
21. Per fornire i chiarimenti specialisti opportuni, i Revisori dei Conti e i membri delle Commissioni possono, in qualsiasi momento, prendere la parola nell'Assemblea.
22. Nell'Assemblea elettiva decadranno automaticamente il Presidente, il Consiglio Federale ed il Collegio dei Revisori dei Conti; le nuove cariche, elette secondo le previsioni, rispettivamente degli articoli 20, 22, 27 dello Statuto federale resteranno in carica per un quadriennio olimpico.

Art. 26 - Controversie relative all'attribuzione dei voti

1. Nell'assemblea nazionale elettiva, l'affiliato avente diritto a voto, nel caso di omessa od errata attribuzione dei propri voti o dei voti di altri affiliati, può promuovere ricorso con atto sottoscritto dal Presidente dell'affiliato o da chi è legittimato a sostituirlo, entro e non oltre 20 giorni prima (data di ricezione della Segreteria Federale), della data di celebrazione dell'Assemblea ordinaria. Il ricorso deve essere inviato alla Segreteria federale mediante posta elettronica certificata. Non è dovuta alcuna tassa.
2. I ricorsi sono trasmessi dalla Segreteria federale al Tribunale Federale a tal fine riunita per la decisione e gli esiti sono comunicati agli affiliati interessati mediante comunicazione inviata almeno una settimana prima della data di celebrazione dell'assemblea. Le decisioni del Tribunale sono definitive.
3. La medesima procedura può essere esperita da ogni altro avente diritto al voto in assemblea.

Art. 27 - Diritto di voto computo dei voti plurimi

Alessandro Cherubini

1. All'Assemblea Nazionale partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli affiliati, i rappresentanti degli atleti e dei tecnici sociali, i tecnici federali ed i giudici di gara (art. 18 Statuto Federale).
2. Ad ogni affiliato, competono, oltre al voto di sua spettanza, gli eventuali voti plurimi stabiliti dall'art. 51, dello Statuto Federale. Tali voti si riferiscono all'anno solare, precedente a quello di effettuazione dell'Assemblea Nazionale.

Art. 28 - Rappresentanza nelle assemblee

1. Gli affiliati sono rappresentati alle Assemblee dai Presidenti o da loro rappresentanti, da scegliersi tra i componenti dell'organo amministrativo dell'affiliato, muniti di delega scritta, nella quale dovrà essere indicato il nome, il cognome, la qualifica ed il numero di tessera convalidata per l'anno in corso.
2. Per la definizione di atleti ed tecnici, nonché per i criteri di scelta dei sostituti supplenti nominati ad intervenire in assemblea, si alle previsioni dello Statuto federale. Non possono essere nominati soggetti appartenenti ad altro affiliato.

Art. 29 - Compiti dell'ufficio di presidenza dell'assemblea


1. Il Presidente dell'Assemblea ha il compito:
 - a) di dirigere i lavori dell'Assemblea;
 - b) di concedere o togliere la parola a coloro i quali intervengano, o intendano intervenire, sugli argomenti all'Ordine del Giorno, fissando la durata massima ed il numero degli interventi;
 - c) di accettare, o rifiutare, mozioni e porle in discussione, stabilendo la precedenza;
 - d) di proclamare gli eletti, dopo le votazioni;
 - e) di curare, unitamente al Segretario, la stesura del verbale, sottoscrivendolo alla fine dei lavori assembleari;
 - f) di convalidare tutti gli atti relativi all'Assemblea;
 - g) di determinare il criterio di votazione, tenendo conto di quanto stabilito dall'art.19 dello Statuto federale e dall'art. 27 del presente Regolamento;
 - h) di dare comunicazione dei risultati delle votazioni;
 - i) di dichiarare chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 30 - Verbale dell'assemblea

1. Il Verbale dell'Assemblea Nazionale viene redatto dal Segretario e fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
2. Il Verbale, controfirmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli Scrutatori, dovrà essere trascritto, entro 15 giorni, nell'apposito libro conservato presso la Segreteria federale. Copia dello stesso dovrà essere trasmesso alla Segreteria Generale del C.O.N.I.
3. Ogni partecipante, avente diritto a voto all'Assemblea Nazionale ha facoltà di prendere visione del verbale trascritto, richiedendone copia alla Segreteria federale.
4. In ogni caso di contestazione in merito alla validità dell'Assemblea Nazionale ed avverso le delibere assembleari può essere proposto ricorso Tribunale Federale che deciderà ai sensi del vigente Regolamento di Giustizia.

Art. 31 - Presidente federale

1. Alla cessazione della carica, il Presidente uscente, entro 15 giorni dalla data delle elezioni, dovrà consegnare al nuovo Presidente gli archivi federali, gli atti



amministrativi ed ogni bene della Federazione; in caso d'impedimento dovranno essere presentati dal Vice Presidente. La consegna dovrà essere effettuata alla presenza del Presidente del collegio dei Revisori che controfirmerà il verbale.

Art. 32 - Consiglio federale

1. Il Presidente federale o, in sua vece il Vice Presidente, dirige i lavori, nel rispetto dei principi di democrazia, per il raggiungimento dei fini istituzionali della FASI.
2. Il Consiglio federale, nella sua prima riunione, elegge il Vice Presidente, che avrà le funzioni di sostituto del Presidente federale. Inoltre procede alla nomina, ai sensi dello Statuto Federale, degli Organi di Giustizia, del Segretario generale, della Commissione Tecnica Nazionale, della Commissione Medica, della Commissione Nazionale Giudici di Gara, della Commissione Studi e Ricerche e della Commissione Antidoping.
3. Delle riunioni del Consiglio federale viene redatto verbale. Tale verbale è stilato dal Segretario della Federazione e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. Il verbale è convalidato nella medesima riunione, oppure nella seduta del Consiglio, immediatamente successiva. Il verbale sarà conservato negli archivi federali. In merito alle principali decisioni sarà data conoscenza agli affiliati, con comunicato federale.
4. Le decisioni sono prese per appello nominale, con voto palese. Per la particolare natura dell'argomento trattato, il Presidente o la maggioranza del Consiglio, può richiedere l'adozione del voto segreto.
5. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, o di chi presiede la riunione.
6. Il Consiglio federale deve essere convocato mediante comunicazione scritta o posta elettronica certificata inviata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, a tutti i consiglieri in carica ed al rappresentante del Comitato sportivo militare. Nella convocazione devono essere, obbligatoriamente, indicati tutti gli argomenti all'ordine del giorno.
7. Tale comunicazione deve essere inviata almeno sette giorni prima, della data fissata per la riunione.
8. In casi d'urgenza o necessità, è consentito convocare il Consiglio federale, anche a mezzo telegramma o telefax, con un preavviso non inferiore a due giorni, non computando il giorno della riunione.
9. Alle riunioni del Consiglio federale è obbligatorio invitare i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.


Art. 33 - Consiglio di presidenza federale

1. I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere, obbligatoriamente, invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza federale.
2. Il Segretario federale deve redigere verbale delle riunioni del Consiglio di Presidenza. In caso di assenza il Segretario federale provvederà a nominare un suo delegato. Il verbale sarà inviato in copia a tutti i membri del Consiglio federale e conservato negli archivi federali.

CAPO II - STRUTTURE FEDERALI **(Art. 46 Statuto federale)**

Art. 34 – Segreteria Federale

1. La Segreteria Federale rappresenta l'apparato organizzativo e amministrativo cui è



demandato il compito di provvedere all'espletamento delle pratiche federali .

2. L'organico della Segreteria Federale dipende dal Segretario Federale, che ne coordina e dirige il funzionamento, nei modi e nei termini indicati nello Statuto Federale.

Art. 35 - Commissione tecnica nazionale

1. La Commissione Tecnica nazionale è formata da almeno cinque componenti di comprovata esperienza tecnica in materia
2. La Commissione Tecnica nazionale ha i seguenti compiti:
 - a) Promuovere e coordinare tutta l'attività tecnica della Federazione in attuazione degli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio federale;
 - b) promuovere e realizzare l'istruzione specialistica e di base per l'insegnamento ed il perfezionamento dell'arrampicata sportiva;
 - c) provvedere alla omologazione degli impianti, classificandoli in funzione dell'idoneità allo svolgimento delle diverse competizioni;
 - d) predisporre e curare i materiali di studio, i regolamenti e i programmi dell'attività agonistica nazionale e internazionale;
 - e) sovrintendere al regolare svolgimento dell'attività regionale e provinciale, in collaborazione con gli Organi periferici;
 - f) provvedere alla realizzazione, gestione e mantenimento dei Ruoli federali dei Tecnici, che elencano e certificano la validità delle qualifiche attive previste dal "Regolamento federale dei Tecnici".


Art. 36 - Commissione medica

1. La Commissione Medica, nominate dal Consiglio federale, è formata da almeno 3 componenti, di cui il medico federale assume la funzione di presidente
2. La Commissione medica federale:
 - coordina l'attività del Settore;
 - predispone e propone al Consiglio Federale iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
 - esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela dello stato di salute dei tesserati
 - svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore dei tesserati, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio Federale;
 - propone e collabora in interventi di formazione ed aggiornamento nelle materie biologiche e
 - fisiologiche a favore dei tesserati della Federazione;
 - individua temi di approfondimento e studio in Medicina dello Sport e/o materie affini, con particolare riferimento alla disciplina sportiva Federale.

Art. 37 - Commissione nazionale giudici di gara

1. Il Segretario della Commissione nazionale Giudici di Gara è nominato dal Consiglio federale su proposta del Presidente.
2. La Commissione nazionale Giudici di Gara è formata da:
 - il Segretario della Commissione, che la presiede;
 - i Referenti di zona come identificati dal Regolamento Gruppo Giudici di Gara (G.G.G.);
 - Giudici di Gara Internazionali o Nazionali qualificati e di provata esperienza.
3. La Commissione nazionale Giudici di gara ha i seguenti compiti:
 - a) assicurare il buon andamento delle manifestazioni con il rispetto di tutte le norme previste dal Regolamento Organico, dal Regolamento Gruppo Giudici di Gara e da ogni altra disposizione, emanata dai competenti Organi federali;





- b) preparare ed aggiornare i suoi membri.
4. La Commissione nazionale Giudici di Gara è disciplinata dal Regolamento Gruppo Giudici di Gara (G.G.G.), deliberato dal Consiglio Federale e pubblicato separatamente dal presente Regolamento Organico.

Art. 38 - Commissione studi e ricerche

1. La Commissione Studi e Ricerche è composta da 4 membri, uno dei quali funge da presidente.
2. La Commissione Studi e Ricerche ha i seguenti compiti:
 - a) collaborare con gli Organi della Federazione (Commissione Tecnica e Medica);
 - b) promuovere la ricerca sulle metodologie di allenamento, sulla tecnica specifica dell'arrampicata sportiva e sugli studi di fisiologia;
 - c) promuovere le ricerche su tutto quanto possa concorrere alla elaborazione e preparazione dei programmi per i corsi dei vari settori (roccia, ghiaccio, strutture artificiali).
 - d) promuove ed opera la formazione di tutte le figure tecniche di concerto con le rispettive Commissioni.
3. La Commissione Studi e ricerche collabora, altresì, con gli organismi analoghi del C.O.N.I., dell'Istituto Universitario di Scienze Motorie, delle altre Federazioni, Discipline associate ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

CAPO III - ORGANI FEDERALI PERIFERICI (art. 32 – 40 Statuto federale)

Art. 39 - Assemblee regionali

1. Nel caso di prima convocazione dell'assemblea regionale elettiva prima della costituzione del Consiglio regionale, la stessa viene indetta dal Consiglio federale che la istituisce e convocata dal Presidente federale.
2. Le disposizioni previste dal presente Regolamento Organico relativamente alle Commissioni di Verifica dei poteri e di Scrutinio, alle eventuali contestazioni sul diritto di voto, allo svolgimento dell'assemblea, alle votazioni, al computo dei voti e delle maggioranze, alle contestazioni riguardanti la validità delle assemblee e dei relativi verbali sono applicabili alle assemblee regionali.
3. All'assemblea regionale possono partecipare, senza diritto di voto:
 - a) i rappresentanti degli affiliati della Regione privi del diritto di voto per mancanza dei requisiti;
 - b) il Presidente ed i componenti del Consiglio regionale;
 - c) il Presidente della FASI o un suo delegato;
 - d) i membri del Consiglio federale e degli altri Organi Centrali eventualmente presenti;
4. Salvo decadenza anticipata, gli Organi eletti dureranno in carica fino al termine del quadriennio Olimpico.

Art. 40 - Presidente del Consiglio regionale

1. Il Presidente del Consiglio regionale è obbligato a consegnare, a chi lo sostituisce, i documenti e i beni del Consiglio, entro e non oltre 10 giorni dal termine dell'incarico. Al momento della consegna dovrà essere redatto verbale di riconsegna.
2. In caso di cessazione del Consiglio regionale il Presidente dovrà consegnare alla Segreteria federale, entro dieci giorni, i documenti ed i beni del Consiglio. Della

consegna dovrà essere, obbligatoriamente, redatto verbale.

Art. 41 - Consiglio regionale

1. La sede del Consiglio regionale è quella della città capoluogo di regione. Ogni diversa sede dovrà essere comunicata al Consiglio federale che approverà con nulla osta.
2. Oltre al calendario delle manifestazioni regionali, spetta al Consiglio regionale l'autorizzazione allo svolgimento delle competizioni interregionali, in accordo con gli altri consigli e delegati interessati.
3. Il Consiglio regionale ha l'obbligo di:
 - a. verificare che le Associazioni, nel proprio territorio, siano in regola nei rapporti con la Federazione;
 - b. mantenere aggiornati gli elenchi degli affiliati della Regione;
 - c. collaborare, nel proprio territorio, con gli incaricati del Consiglio federale;
 - d. proporre annualmente al Consiglio federale il preventivo di spesa per la realizzazione dei propri incarichi;
 - e. trasmettere al Consiglio federale le deliberazioni dell'Assemblea regionale;
 - f. attuare i provvedimenti del Presidente della FASI, le deliberazioni e decisioni del Consiglio federale e quelle del Consiglio di Presidenza;
 - g. osservare ed applicare le norme federali.
4. Alle riunioni del Consiglio regionale possono partecipare, senza diritto di voto, i Consiglieri federali.
5. Il Consiglio regionale deve redigere verbale delle riunioni che trasmetterà, in copia, alla Segreteria federale.
6. Nel caso in cui, durante il mandato, il numero degli affiliati si riduca a meno di dieci, il Consiglio decade ed il Consiglio federale dovrà provvedere alla nomina del Delegato.

Art. 42 - Delegato regionale

1. In applicazione dei compiti statutariamente stabiliti il Delegato regionale deve:
 - a) adoperarsi per la costituzione del Consiglio regionale;
 - b) curare la promozione e lo svolgimento dell'attività nella Regione, autorizzando lo svolgimento delle competizioni regionali e, in accordo con gli altri Consigli e Delegati interessati, di quelle interregionali;
 - c) cooperare alla realizzazione dei fini istituzionali nella Regione;
 - d) operare per la costituzione ed affiliazione di nuove Società ed Associazioni;
 - e) occuparsi dell'assistenza agli affiliati esistenti;
 - f) informare il Consiglio federale di ogni programma o iniziativa realizzata nella regione nonché delle iniziative a carattere nazionale o internazionale realizzabili;
 - g) prendere parte alle riunioni periferiche del C.O.N.I. e delle autorità locali;
 - h) predisporre dettagliata relazione semestrale sull'esito del mandato da proporre al Consiglio federale.
2. Il Delegato regionale ha l'obbligo di:
 - a) osservare, applicare e fare in modo che vengano applicate le norme federali;
 - b) mettere in atto i provvedimenti del Presidente, le deliberazioni e decisioni del Consiglio federale e quelle del Consiglio di presidenza.

Art. 43 - Assemblee provinciali

1. Nel caso di prima convocazione dell'assemblea provinciale a seguito di costituzione del Comitato provinciale, la stessa viene indetta dal Consiglio federale che la istituisce e convocata dal Presidente federale.
2. Le disposizioni previste dal presente Regolamento Organico relativamente alle

Alessandro Cherubini

- Commissioni di Verifica dei poteri e di Scrutinio, alle eventuali contestazioni sul diritto di voto, allo svolgimento dell'assemblea, alle votazioni, al computo dei voti e delle maggioranze, alle contestazioni riguardanti la validità delle assemblee e dei relativi verbali sono applicabili alle assemblee provinciali.
3. All'assemblea provinciale possono partecipare, senza diritto di voto:
 - a) i rappresentanti degli affiliati della Provincia privi del diritto di voto per mancanza dei requisiti;
 - b) il Presidente ed i componenti del Consiglio provinciale;
 - c) il Presidente ed i componenti del Consiglio regionale;
 - d) Il Presidente della FASI o un suo delegato;
 - e) i membri del Consiglio federale e degli altri Organi Centrali eventualmente presenti.
 4. Salvo decadenza anticipata, gli Organi eletti dureranno in carica fino al termine del quadriennio Olimpico.

Art. 44 - Consigli Provinciali

1. La sede del Consiglio provinciale è quella della città capoluogo di provincia. Ogni diversa sede dovrà essere comunicata al Consiglio federale che approverà con nulla osta.
2. La disciplina del Consiglio provinciale è contenuta nell'art.38 dello Statuto federale.
3. Nel caso in cui, durante il mandato, il numero degli affiliati si riduca a meno di dieci, il Comitato decade ed il Consiglio federale dovrà provvedere alla nomina del Delegato.

Art. 45 - Presidente del consiglio provinciale

1. I criteri di elezione, i compiti e le attribuzioni del Presidente del Consiglio provinciale sono stabiliti dall'art.39 dello Statuto federale.
2. Il Presidente del Consiglio provinciale è obbligato a consegnare, a chi lo sostituisce, i documenti e i beni del Consiglio, entro e non oltre 10 giorni dal termine dell'incarico. Al momento della consegna dovrà essere redatto verbale di riconsegna.
3. In caso di cessazione del Consiglio provinciale il Presidente dovrà consegnare alla Segreteria federale, entro dieci giorni, i documenti ed i beni del Consiglio. Della consegna dovrà essere, obbligatoriamente, redatto verbale.

Art. 46 - Delegati provinciali

1. In applicazione dei compiti statutariamente stabiliti il Delegato provinciale deve:
 - c) adoperarsi per la costituzione del Consiglio provinciale;
 - d) curare la promozione e lo svolgimento dell'attività nella Provincia;
 - e) cooperare alla realizzazione dei fini istituzionali nella Provincia;
 - f) operare per la costituzione ed affiliazione di nuove Società ed Associazioni;
 - g) occuparsi dell'assistenza agli affiliati esistenti;
 - h) informare il Consiglio federale, di ogni programma o iniziativa realizzata o realizzabile nella Provincia;
 - i) prendere parte alle riunioni periferiche del C.O.N.I. e delle autorità locali;
 - j) predisporre dettagliata relazione annuale sull'esito del mandato da proporre al Consiglio federale, per il tramite del competente Consiglio regionale; qualora questo non sia istituito, la relazione verrà inviata direttamente alla Segreteria federale.
2. Il Delegato provinciale ha l'obbligo di:
 - a) osservare, applicare e fare in modo che vengano applicate le norme federali;
 - b) mettere in atto i provvedimenti del Presidente federale, le deliberazioni e decisioni del Consiglio federale, quelle del Consiglio di presidenza e quelle del Consiglio regionale, se istituito.

Alessandro Cherubini

Art. 47 - Rinvio

1. Per tutti i casi non previsti dal presente Regolamento Organico, saranno applicate le leggi, i regolamenti, le normative e le consuetudini sportive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Art. 48 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Indice generale

TITOLO I - I SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE

CAPO I - GLI AFFILIATI	1
Art. 1 - Modalità di affiliazione	1
Art. 2 - Riaffiliazione	1
Art. 3 - Rappresentanza sociale dell'affiliato	2
Art. 4 - Sede sociale dell'affiliato	2
Art. 5 - Elenchi degli affiliati.....	2
Art. 6 - Diritti degli affiliati.....	3
Art. 7 - Doveri ed obblighi degli affiliati	3
Art. 8 - Modifica della denominazione sociale, incorporazione, fusione, cessazione	
CAPO II - I TESSERATI	4
art. 9 – Gli atleti	4
art. 10 – Tesseramento	4
art. 11 – Rinnovo del Tesseramento.....	6
art. 12 - Trasferimenti ad altro affiliato - vincolo sociale	6
art. 13 - Trasferimenti ai gruppi sportivi militari	6
art. 14 - Tesseramento degli stranieri.....	7
art. 15 - Tesseramento come "atleti italiani" di cittadini stranieri	7
art. 16 – Atleti di interesse nazionale.....	8
art. 17 - Atleti azzurri.....	8
art. 18 – Squadre nazionali.....	8
art. 19 - Riconoscimento al merito sportivo	9
CAPO III - DIRIGENTI - GIUDICI - TECNICI	9
art. 20 - Dirigenti federali e sociali	9
art. 21 – Giudici di gara	9
art. 22 - Tecnici	9
CAPO IV - NORME GENERALI	10
art. 23 - Doveri e diritti	10
art. 24 - Eleggibilità e candidature	10

TITOLO II - GLI ORGANI FEDERALI

CAPO I - ORGANI CENTRALI	10
art. 25 - Assemblea nazionale	10
art. 26 - Controversie relative all'attribuzione dei voti.....	12
art. 27 - Diritto di voto computo dei voti plurimi.....	12
art. 28 - Rappresentanza nelle assemblee	13
art. 29 - Compiti dell'ufficio di presidenza dell'assemblea	13



Alessandro Cherubini

art. 30 - Verbale dell'assemblea	13
art. 31 - Presidente federale.....	13
art. 32 - Consiglio federale	14
art. 33 - Consiglio di presidenza federale	14
CAPO II - STRUTTURE FEDERALI	14
Art. 34- Segreteria Federale.....	14
art. 35 - Commissione tecnica nazionale	15
art. 36 - Commissione medica.....	15
art. 37 - Commissione nazionale giudici di gara	15

af

*Alessandro Cherubini*

art. 38 - Commissione studi e ricerche.....	15
CAPO III - ORGANI FEDERALI PERIFERICI.....	16
art. 39 - Assemblee regionali.....	16
art. 40 - Presidente del consiglio regionale	16
art. 41 - Consiglio regionale.....	17
art. 42 - Delegato regionale	17
art. 43 - Assemblee provinciali	17
art. 44 - Consigli provinciali	18
art. 45 - Presidente del consiglio provinciale.....	18
art. 46 - Delegati provinciali	18
art. 47 - Rinvio.....	18
art. 48 - Entrata in vigore	18